

Ricorso proposto il 23 marzo 2018 — PlasticsEurope / ECHA**(Causa T-207/18)**

(2018/C 190/58)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti***Ricorrente:* PlasticsEurope (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: R. Cana, E. Mullier, e F. Mattioli, avvocati)*Convenuta:* Agenzia europea per le sostanze chimiche**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare il suo ricorso ammissibile e fondato;
- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'ECHA alle spese del procedimento e
- adottare qualunque altro provvedimento che il Tribunale ritenga equo.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sull'errore manifesto di valutazione commesso dalla convenuta nella sua valutazione delle informazioni che, se correttamente esaminate, non avrebbero sostenuto la conclusione della convenuta, e sull'omessa presa in considerazione di tutti gli elementi pertinenti relativi agli studi in corso. La convenuta avrebbe commesso inoltre un errore manifesto di valutazione in quanto non avrebbe accertato che: a) sussiste la prova scientifica dei potenziali gravi effetti sull'ambiente legati alle proprietà di interferente endocrino e b) tale prova susciterebbe un livello di preoccupazione analogo a quello delle sostanze classificate nell'articolo 57, lettere da a) a e) del REACH.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione da parte della decisione impugnata degli articoli 59 e 57, lettera f), del regolamento REACH a causa dell'identificazione del BPA quale SVHC sulla base dei criteri menzionati nell'articolo 57, lettera f), in quanto quest'ultimo riguarda solo le sostanze non ancora identificate ai sensi dell'articolo 57, lettere da a) ad e).
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione da parte della decisione impugnata dell'articolo 2, paragrafo 8, lettera b), del regolamento REACH, in quanto le sostanze intermedie sono esentate dalle disposizioni del titolo VII e non rientrano quindi nell'ambito degli articoli 57 e 59 né in quello delle disposizioni relative all'autorizzazione.
4. Quarto motivo, vertente sulla violazione da parte della decisione impugnata del principio di proporzionalità, in quanto l'inclusione del BPA nell'elenco delle sostanze candidate, quale sostanza non intermedia, supera i limiti di ciò che è idoneo e necessario al conseguimento dell'obiettivo perseguito e non costituisce la misura meno restrittiva alla quale avrebbe potuto ricorrere l'Agenzia.

Ricorso proposto il 26 marzo 2018 — Vanda Pharmaceuticals / Commissione**(Causa T-211/18)**

(2018/C 190/59)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti***Ricorrente:* Vanda Pharmaceuticals Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: M. Meulenbelt, B. Natens, A.-S. Melin e C. Muttin, avvocati)*Convenuta:* Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 252 final del 15 gennaio 2018, relativa al rifiuto dell'autorizzazione ad immettere in commercio il medicinale per uso umano «Fanaptum — iloperidone» in forza del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché la relazione di valutazione del comitato permanente per i medicinali per uso umano del 9 novembre 2017;
- in subordine, annullare solamente la citata decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 252 final;
- ordinare alla Commissione europea di sopportare le spese della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la valutazione del rischio del potenziale aritmogeno dell'iloperidone è basata su un difetto di motivazione (e, in ogni caso, è manifestamente erranea) e viola il principio di parità di trattamento.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la valutazione delle misure proposte per l'iloperidone al fine di ridurre al minimo i rischi è basata su un difetto di motivazione (e, in ogni caso, è manifestamente erranea) e viola l'articolo 5, paragrafi 1 e 4, del Trattato sull'Unione europea (TUE) e il principio di parità di trattamento.
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che la valutazione delle conseguenze dell'efficacia ritardata dell'iloperidone è basata su un difetto di motivazione e viola l'articolo 5, paragrafi 1 e 4, TUE.
4. Quarto motivo, vertente sul fatto che la richiesta di identificare un gruppo di persone rispetto alle quali l'iloperidone otterrebbe risultati migliori rispetto ad altri prodotti viola l'articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3, TUE, gli articoli 12 e 81, paragrafo 2, del regolamento 726/2004 ⁽¹⁾ e il principio di parità di trattamento.
5. Quinto motivo, vertente sul fatto che la valutazione complessiva di rischi e benefici dell'iloperidone è basata su un difetto di motivazione (e, in ogni caso, è manifestamente erranea).

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU 2004, L 136, pag. 1).

Ricorso proposto il 29 marzo 2018 — Deutsche Lufthansa/Commissione

(Causa T-218/18)

(2018/C 190/60)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Deutsche Lufthansa AG (Colonia, Germania) (rappresentante: A. Martin-Ehlers, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione europea del 31 luglio 2017 nel procedimento SA.47969, C(2017)5289 — Aeroporto di Hahn;
- condannare la convenuta alle spese.